



ALLEGATO A alla Dgr n. 1305 del 23 luglio 2013

FUSIONE TRA REGOLE

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola derivante dal procedimento di fusione delle Regole originarie.

(Artt. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000 - Art. 14 D.P.R. n. 616/1977 - Art. 2, comma 3 bis, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.)

Premessa

Con Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. “Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine”, si è provveduto, in attuazione dell’art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, a riordinare la disciplina e a favorire la ricostituzione delle Regole, organizzazioni montane concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. le Regole che intendono ricostituirsi devono ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel relativo Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ex D.P.R. n. 361/2000. Si richiama, inoltre, la disposizione dell’art. 16 della predetta Legge regionale, che rinvia alle norme del Codice Civile sulle persone giuridiche per quanto in essa non previsto.

Allo stato attuale le Regole, configurabili come istituzioni di carattere privato a base associativa con le peculiarità riconosciute dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i., iscritte nel summenzionato Registro regionale sono n. 27.

Dopo successivi interventi alla sopra richiamata Legge regionale, l’art. 38, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, ha apportato ulteriori modifiche alla stessa, inserendo, tra l’altro, il comma 3 bis all’art. 2, con il seguente testo: “Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi”.

Il legislatore regionale ha introdotto il sopra riportato comma 3 bis dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili e al fine di ottenere una gestione del territorio più efficace. In particolare ciò è stato previsto per dare la possibilità alle piccole realtà regoliere di aggregarsi tra loro, al fine di evitare la loro scomparsa, nonché di salvaguardare l’identità storica, culturale e del patrimonio collettivo di determinati territori situati nell’ambito della Regione del Veneto.

Pertanto, il comma 3 bis dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. riconosce la possibilità che le Regole costituite, qualora interessate, possano scegliere di:

- a) associarsi in Comunanze, prevedendo (tra l’altro), con questo, una gestione congiunta dei rispettivi beni. Tale strumento, finalizzato a una gestione più attuale e più efficace dei propri beni, consentirà alle Regole interessate di operare mediante una gestione associata, come peraltro già previsto dall’art. 1, commi 1 e 2

e dall'art. 10, comma 2, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., mantenendo, in tal caso, la loro soggettività giuridica originaria;

- b) procedere alla fusione tra loro, con questo dando origine a una nuova Regola, titolare di personalità giuridica di diritto privato propria.

Le Regole interessate alla fusione dovranno, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ambito territoriale regionale di operatività;
- contiguità territoriale o, quantomeno, omogeneità storico - culturale - territoriale e appartenenza allo stesso ambito provinciale;
- possesso della personalità giuridica di diritto privato;
- iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

La nuova Regola che sorgerà dalla fusione delle Regole originarie avrà una nuova denominazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e contestuale cancellazione dal Registro stesso delle Regole originarie che hanno dato corso alla fusione, è di seguito riportato.

Documentazione da presentare:

1. **istanza in bollo** indirizzata al Presidente della Giunta regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante della nuova Regola, contenente:
 - la denominazione della nuova Regola, derivante dalla fusione delle Regole originarie;
 - l'indicazione, anche sintetica, degli scopi;
 - la sede legale;
 - il Codice Fiscale/Partita IVA;
 - l'entità del patrimonio conferito, derivante dal patrimonio delle Regole originarie, dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie sui beni delle Regole stesse;
 - l'ambito territoriale di operatività;
 - il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni relative al procedimento;
 - l'elenco della documentazione allegata all'istanza.
2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico notarile, registrato, di fusione tra le Regole originarie e del relativo Laudo/Statuto della nuova Regola, in bollo**, con allegati i Verbali delle deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
Nell'atto pubblico di fusione dovrà risultare che le deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole originarie sono state adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione, nonché dovrà essere riportato che la nuova Regola, che sorgerà dalla fusione delle Regole originarie, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
Nello stesso atto pubblico di fusione dovranno, altresì, essere indicati:
 - **l'assenza di scopo di lucro e l'ambito regionale di operatività;**

- **l'elenco dei beni patrimoniali della nuova Regola**, costituiti dai beni patrimoniali delle Regole che hanno proceduto alla fusione, i cui elenchi dovranno essere espressamente riportati, e sui quali dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie;
 - **l'elenco dei fuochi-famiglia della nuova Regola**, risultanti dai fuochi-famiglia delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
3. **relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della nuova Regola, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio della stessa, risultante dai patrimoni delle Regole che hanno proceduto alla fusione, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali, tenuto conto che dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie dei beni patrimoniali delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
4. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, **originale o copia autentica, in carta libera, dei Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato**, da produrre in ogni caso a completamento dei dati contenuti negli atti prodotti.
5. fotocopia di **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

Si fa presente che:

- l'Amministrazione Regionale potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.
- è possibile inviare, **per una sola volta**, esclusivamente mediante posta ordinaria o telefax al n. 041 2795920 o mediante pec all'indirizzo protocollo.generale@regione.veneto.it, e prima della produzione formale della documentazione sopra elencata, una bozza del Laudo/Statuto della nuova Regola per una valutazione preventiva del suo contenuto: i funzionari regionali, a titolo di collaborazione con gli interessati, daranno le opportune indicazioni e gli eventuali suggerimenti, anche mediante appositi incontri.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, derivante dalla fusione delle Regole originarie, dovrà concludersi, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010, nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti; detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Nel corso del procedimento amministrativo la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti chiederà un apposito parere ai Comuni territorialmente interessati, da far pervenire nei 30 giorni successivi alla richiesta, restando comunque impregiudicato il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento stesso.

REFERENTI REGIONALI

- il funzionario responsabile del Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato e referente per le Associazioni è la dott.ssa Alessandra Schiavon - tel. 041 2795933 - fax 041 2795920.

- il funzionario referente per le Fondazioni e le Regole è il sig. Franco Boldrin - tel. 041 2795909 - fax 041 2795920.
- il Dirigente responsabile del Servizio Persone Giuridiche è la dott.ssa Silvia Zangirolami - tel. 041 2795909 - fax 041 2795920.

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

**FAC SIMILE DI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
DI DIRITTO PRIVATO DI REGOLA DERIVANTE DA FUSIONE**

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Al Presidente della Giunta Regionale
c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche
e Controllo Atti
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della nuova Regola
derivante dal procedimento di fusione delle Regole originarie.**

(Artt. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000 - Art. 14 D.P.R. n. 616/1977 - Art. 2, comma 3 bis, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante della Regola
denominata _____, con sede legale in
_____, via _____, n. _____

C.F. _____ P.IVA _____

Tel/Fax _____, _____ PEC _____

derivante dalla fusione delle seguenti Regole:

—
—
—

CHIEDE

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361,
dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 2, comma 3 bis, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

Dichiara che:

1) l'Ente ha lo scopo di _____

come meglio descritto nel Laudo/Statuto;

2) l'attività si esaurisce nell'ambito della Regione del Veneto;

3) Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili
- altri beni (depositi monetari, beni mobili, beni mobili registrati)

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il **referente** è il/la Sig/Sig.ra _____

Tel./Fax _____; e-mail _____; pec _____

A tal fine, si allega (barrare con una crocetta):

- copia autentica in bollo dell'atto pubblico notarile, registrato, di fusione tra le Regole originarie, e del relativo Laudo/Statuto della nuova Regola, in bollo**, con allegati i Verbali delle deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
- relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della nuova Regola, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio dell'Ente, risultante dai patrimoni delle Regole originarie, nonché i mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali;
- relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività futura della Regola;
- in quanto già nominati (e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico), **originale o copia autentica, in carta libera, dei Verbali e/o degli Atti** relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, secondo fac-simile allegato, a completamento dei dati contenuti negli atti di cui al punto precedente;
- fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità;
- ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori:

DATA

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

